



COMUNE DI FICCARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.22 DEL 16/02/2026

OGGETTO:

Presenza d'atto certificazione del Collegio dei revisori, ai sensi dell'art 40 bis comma 1 del Dlgs 165/2001, Ipotesi ccdi 2025

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici, del mese di febbraio alle ore 13:32, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. N. 40 del 26/10/2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione...

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente
2	Saverino Biagio	Assessore	Assente Giustificato
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Assente Giustificato
4	Cuccio Sergio Domenico	Vicesindaco	Presente
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Presente in Videoconferenza
6	Blando Marilyn	Assessore	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Manta Adriana**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Presa d'atto certificazione del Collegio dei revisori, ai sensi dell'art 40 bis comma 1 del Dlgs 165/2001, Ipotesi ccdi 2025" dotata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000;

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco Giovanni Giallombardo in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Sergio Domenico Cuccio in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Giuseppe Lanza collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Marilyn Blando in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Segretario Comunale in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente dal Segretario Generale avente per oggetto: Presa d'atto certificazione del Collegio dei revisori, ai sensi dell'art 40 bis comma 1 del Dlgs 165/2001, Ipotesi ccdi 2025



COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Segretario Generale/

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 10/02/2026

OGGETTO:	Presa d'atto certificazione del Collegio dei revisori, ai sensi dell'art 40 bis comma 1 del Dlgs 165/2001, Ipotesi ccdi 2025
-----------------	--

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021, è stata approvata, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati, Dup e Modello F, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. n.267/2000;
- con Decreto prot. n. 90362 del 19.05.2022, notificato a questo Ente dalla Prefettura di Palermo (nota prot. n. 85137 del 31.05.2022) acquisito al protocollo comunale n. 11057 del 31.05.2022, il Ministro dell'Interno ha approvato la suddetta ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2023 ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. n.267/2000.
- con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 12.01.2024 è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio 2024 fino al 15/03/2024, successivamente prorogata con Deliberazione G.C. n.45/2024;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 05/07/2024 è stata ulteriormente autorizzata la proroga della gestione provvisoria del bilancio annualità 2024,

- ad oggi l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2024 – 2026 – 2025-2027;

Premesso altresì che

- Con determinazione n. 748 del 16.10.2025, il Responsabile del Settore II Economico - Finanziario ha costituito il fondo per le risorse decentrate per l'annualità 2025;
- la predetta Determinazione veniva dotata del parere del Collegio dei Revisori, giusto verbale n. 47/2025 “favorevole limitatamente agli istituti obbligatori previsti per legge”;

Dato atto che

- con nota trasmessa a mezzo pec in data 17.12.2025, questo Ente ha chiesto parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo 2025 munito di relazione illustrativa e tecnico finanziaria.
- con verbale n. 67 del 19.12.2025 l'organo di revisione, dopo avere richiamato la delibera della Corte dei Conti Sicilia – sez. Controllo - n. 81/2024/PAR ed evidenziato che *“dalla documentazione trasmessa risulta impossibile certificare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, stante che l'ultimo bilancio approvato risulta essere quello relativo alle annualità 2019/2023 (ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato)”*, conclude ritenendo che ***“l'assenza del bilancio di previsione 2025-2027, impedisce la verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio di cui all'art. 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001”***

Rilevato che

- già in relazione all'ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2024 il collegio dei revisori, in assenza del bilancio 2024/2026 si era espresso nel senso di non potere effettuare la verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio in assenza del bilancio 2024-2026 e con nota prot. 22129 del 19.12.2024, il Presidente della delegazione trattante aveva chiesto chiarimenti all' Organo di Revisione Contabile in merito al predetto verbale,
- in riscontro a quanto sopra, con successivo verbale n.24/2024 del 23.12.2024, il Collegio di Revisione aveva sottolineato le ragioni per le quali *“inequivocabilmente, attualmente, l'Ente si trova senza il bilancio di previsione per l'anno 2024”* e ribadito il contenuto del recente parere della Corte dei Conti Sicilia, espresso con deliberazione n. 81/2024, per il quale *in assenza di bilancio approvato non si può procedere alla sottoscrizione della contrattazione collettiva integrativa;*

Ricordato che in merito alla regolare costituzione del fondo, la giurisprudenza contabile ha sottolineato che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso tre fasi, definite

obbligatorie e sequenziali: a) l'individuazione a bilancio delle risorse; b) la costituzione del Fondo; c) l'individuazione delle modalità di ripartizione del Fondo attraverso il contratto decentrato.

Dato atto che, quanto al ruolo dei revisori, la Corte dei Conti ha precisato che il punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 *«eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione»* (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020).

Visti l'art. 40, comma 3-sexies e l'art. 40-bis D.Lgs. n. 165/2001, i quali rispettivamente recitano:

Art 40, comma 3-sexies - *«A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1»;*

Art. 40-bis, comma 1 - *«Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo».*

Richiamata la Deliberazione n. 81/2024/PAR con la quale la Corte dei Conti Sicilia ha chiarito che *“Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale Tale norma va coordinata con quanto disposto dall'articolo 40, comma 3-sexies e dall'articolo 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, ossia rispettivamente: «A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1», ed «il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle*

norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti». Pertanto, com'è evidente, il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio, in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo per la Puglia, deliberazione n. 85/2020/PAR). Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. ... Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra citate, si desume, quindi, che, preliminarmente alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, è necessario acquisire la certificazione del collegio dei revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio. Verifiche che, ai sensi del principio contabile punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sono propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. 165/2001, e vanno effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. L'assenza, dunque, del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento della contrattazione integrativa, impedisce la sopra citata verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo. Da quanto sopra, si deduce, altresì, che la compatibilità a cui fa riferimento l'art.8, comma 4, del CCNL del 16.11.2022, richiamato dal Comune istante, assume carattere meramente "procedimentale ", presupponendo, in ogni caso, l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento al fine del completamento dell'iter previsto dall'ordinamento per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo

Tenuto conto che l'Organo di Revisione assume, inequivocabilmente, un ruolo centrale in seno al procedimento in esame, con particolare riferimento agli aspetti contabili e finanziari, sia nella fase di costituzione del fondo (ai sensi del richiamato comma 1 dell'art. 67 del CCNL 2018), apponendo il visto sull'atto di costituzione del fondo citato, nonché nella fase successiva, come chiaramente dispone l'art. 40 bis del d. lgs. n. 165/2001 (richiamato dal citato art. 8, comma 6), rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa

Tenuto conto che "nelle more della sottoscrizione dell'accordo collettivo integrativo, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate 'risultano definitivamente vincolate' (e non accantonate): *non potendosi infatti assumere l'impegno (stante la mancata sottoscrizione dell'accordo collettivo, giuridicamente costitutivo delle relative obbligazioni), 'le correlate economie di spesa*

confluiscono', per l'intero importo del Fondo, 'nella quota vincolata del risultato di amministrazione', per essere così 'immediatamente utilizzabili' a tali fini, una volta sopraggiunta la sottoscrizione dell'accordo decentrato relativo al raggiungimento degli obiettivi di performance pianificati per l'annualità cui il trattamento accessorio si riferisce" (Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. 23 maggio 2018, n. 55/PAR)"

Preso atto che nel caso di specie sono da considerare vincolate solo le risorse che hanno ricevuto il parere favorevole all'atto della costituzione del fondo dall'organo di revisione e dunque le risorse necessarie a coprire **"gli istituti obbligatori previsti per legge"**.

Tenuto conto che allo stato attuale persiste la condizione rappresentata dal Collegio dei Revisori nel verbale n.67/2025, vale a dire *"l'assenza del bilancio di previsione 2025-2028, che impedisce la verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio di cui all'art. 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001"*

Propone

1. **Di approvare** le premesse e la narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo.
2. **Di prendere atto** del verbale n.67/2025 del Collegio dei Revisori relativo alla certificazione resa ai sensi dell'art. 40 bis Dlgs 165/01 sulla preintesa del CCDI 2025 per il riparto del fondo per le risorse decentrate anno 205 e, per l'effetto, prendere atto della impossibilità di autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione del CCDI economico 2025, fino alla definizione dei necessari documenti contabili.
3. **Di trasmettere** la successiva deliberazione alle OO.SS. e alle RSU e all'Organo di Revisione Economico-Finanziario.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Giovanni Giallombardo Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	 F.to Sig. Sergio Domenico Cuccio	 Dott.ssa Manta Adriana Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art. 12.

- X Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa